



**COMUNE di NURALLAO**

Provincia del Sud Sardegna

## **Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale**

n. 9 del 27-03-2018

Prot. n. 1478

**OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) annualità 2018 - Conferma aliquote.**

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventisette** del mese di **marzo** alle ore **16:50** in Nurallao, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il **Consiglio Comunale** convocato in sessione Ordinaria e in Prima convocazione con l'osservanza delle modalità e nei termini previsti.

Alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano:

- presenti (n. 13) i Consiglieri Comunali Sigg.:

<b>Porru Rita Aida</b>	<b>P</b>	<b>Porcu Paola</b>	<b>P</b>
<b>Onnis Piero</b>	<b>P</b>	<b>Murgia Ignazio</b>	<b>P</b>
<b>Sionis Francesco</b>	<b>P</b>	<b>Dessi' Giovanni</b>	<b>P</b>
<b>Loddo Paolo</b>	<b>P</b>	<b>Atzeni Carlo</b>	<b>P</b>
<b>Orru' Claudio</b>	<b>P</b>	<b>Orru' Maria Roberta</b>	<b>P</b>
<b>Pisu Alessandro</b>	<b>P</b>	<b>Porceddu Matteo</b>	<b>P</b>
<b>Orru' Giovanni Andrea</b>	<b>P</b>		

- assenti (n. 0).

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cau Graziella, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. **Porru Rita Aida - Sindaco**, assume la Presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

Invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della presente adunanza.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**ACQUISITI** i pareri del Responsabile del Servizio Finanziario sulla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, che si riportano in calce al presente atto;

**VISTA** la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), che ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale, composta di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

**TENUTO CONTO** che l'IMU è disciplinata:

- dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011;

**RICHIAMATA** inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208 che, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione del 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che: l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448 e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

**RICORDATO** inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

**EVIDENZIATO** come dal 2013 il gettito dell'Imposta Municipale Propria (IMU) è così suddiviso tra Stato e comuni:

- Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.9 del 27-03-2018 COMUNE DI NURALLAO

- Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

**RITENUTO** necessario, con il presente atto, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2018 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020;

**VISTI:**

a) l'articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- il Decreto del Ministero dell'Interno 9 Febbraio 2018, con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

**PRESO ATTO** che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

**Detrazioni:**

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
  - unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
  - unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

**RILEVATO** che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011

DELIBERA DI CONSIGLIO n.9 del 27-03-2018 COMUNE DI NURALLAO

(conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

#### **Aliquote**

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- c) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

**Detrazioni:** i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

**VISTO** l'art 1, comma 26, della L. n 208/2015, modificato dalla L n 232/2016, e ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 37, lettera a), della legge di Bilancio 2018 che modifica ed integra la legge di Stabilità 2017 come segue: "al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione [...], al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote;

**VISTO** l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, *la sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il pre dissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000:*

**RILEVATO** dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno di imposta 2018, può unicamente:

- a) ridurre l'aliquota dell'IMU;
- b) introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;

**DATO ATTO** che questo comune, per l'anno d'imposta 2017, con deliberazione di Consiglio Comunale n.4 in data 09/02/2017, esecutiva ai sensi di legge, ha così confermato le aliquote (*e le detrazioni*) dell'imposta municipale propria già deliberate nell'anno 2015:

DELIBERA DI CONSIGLIO n.9 del 27-03-2018 COMUNE DI NURALLAO

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 0,40%  
Altri immobili 0,76%;

**VISTO** il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 12/03/2012, modificato con propria deliberazione n.19 del 30/07/2016;

**RITENUTO** pertanto, con il presente provvedimento, confermare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2018 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione confermando le aliquote già in vigore nell'anno 2017;

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 0,40%

Altri immobili 0,76%

Aree fabbricabili 0,76%

Detrazione per abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9 di cui all'art. 13, comma 2, terzo periodo) €. 200,00;

**RICHIAMATO** infine l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano:

*13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.*

*I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo*

DELIBERA DI CONSIGLIO n.9 del 27-03-2018 COMUNE DI NURALLAO

52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

**VISTE:**

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

**VISTO** il D.Lgs. n 267/2000;

**VISTO** il D. Lgs. n 118/2016;

Con voto unanime, espresso per alzata di mano,

**DELIBERA**

**1) DI APPROVARE e CONFERMARE, per l'anno di imposta 2018, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU). già in vigore negli anni 2015, 2016 e 2017 :**

-Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 0,40%

-Altri immobili 0,76%

-Aree fabbricabili 0,76%

-Detrazione per abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9 di cui all'art. 13 comma 2 terzo periodo) € 200,00;

**2) DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio.

**PARERE:** Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 12-03-2018

Il Responsabile del servizio  
F.to **Porru Rita Aida**

**PARERE:** Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 12-03-2018

Il Responsabile del servizio  
F.to **Porru Rita Aida**

DELIBERA DI CONSIGLIO n.9 del 27-03-2018 COMUNE DI NURALLAO

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

**IL SINDACO - PRESIDENTE**  
F.to Porru Rita Aida

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa Cau Graziella

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
(art. 124 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**attesta**

che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno **04-04-2018** per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Dalla residenza comunale, li 04-04-2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa Cau Graziella

---

**Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo**

Li **04/04/2018**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott.ssa Cau Graziella